

VERBALE DI INTESA

Tra l'Azienda ULSS 3 Serenissima, le OO.SS. area Comparto e la RSU Aziendale

Oggetto: Regolamento attività di supporto e di collaborazione all'attività a pagamento dei dirigenti sanitari - attività di supporto e collaborazione per le certificazioni in materia di infortuni sul lavoro per conto dell'INAIL, relative al periodo 1 aprile 2018 – 2021

Il giorno lunedì 5 dicembre 2022 presso la sede legale dell'Azienda Ulss 3 Serenissima, Via Don Tosatto n. 147, ha avuto luogo l'incontro fra la delegazione di parte datoriale e le Rappresentanze Sindacali dell'area Comparto

Premesso che:

- L'art. 14 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 ha ridefinito l'assetto organizzativo dell'Azienda ULSS n. 12 Veneziana che modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 3 Serenissima" e incorpora le sopresse ULSS n. 13 Mirano e ULSS n. 14 Chioggia;
- con specifico accordo sindacale siglato in data 28.12.2017 ad oggetto "Art. 47 Legge 428/1990: accordo ponte per la definitiva sottoscrizione del contratto integrativo decentrato area comparto" le parti hanno stabilito di differire al 31.3.2018 la data ultima per la conclusione del contratto integrativo aziendale al fine di definire puntualmente i diversi istituti giuridici ed economici in essere;
- in data 28.3.2018 è stato siglato l'accordo sulla valorizzazione economica delle prestazioni del personale di supporto alla libera professione, all'acquisto di prestazioni nonché alla partecipazione al fondo di collaborazione, che ha uniformato a decorrere dall'1.4.2018 le tariffe economiche applicate in Azienda;
- il citato accordo del 28.3.2018 stabiliva all'ultimo punto che le parti si riservavano di definire specifico regolamento sulle modalità di utilizzo di dette risorse nonché le unità operative destinatarie della collaborazione, superando in tal modo le diverse modalità di gestione in essere presso le ex Ulss;
- l'Azienda Ulss 3 ha pertanto predisposto il "Regolamento attività di supporto e di collaborazione all'attività a pagamento dei dirigenti sanitari", illustrato nell'incontro odierno, che va ad integrare il Regolamento aziendale per l'esercizio della libera professione intramuraria, specificatamente gli articoli 29 e 30;
- il documento disciplina altresì l'attività di supporto e collaborazione relativa alla certificazione in materia di infortuni sul lavoro per conto dell'INAIL.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. si concorda che il valore economico orario, sia per l'attività di supporto che per l'attività di collaborazione è definito nella misura dei compensi indicati dall'art. 2, comma 1 del Regolamento in oggetto, di seguito riportati, e che gli stessi potranno essere rivisti previo accordo tra le Parti:

Cat. B	€ 26,00
Cat. B – liv. Bs	€ 27,00
Cat. C	€ 30,00
Cat. D	€ 34,00
Cat. D – liv. Ds	€ 36,00



2. in riferimento alla attività di supporto e collaborazione per le certificazioni in materia di infortuni sul lavoro per conto dell'INAIL, relative al periodo 1 aprile 2018 – 31 dicembre 2021, le Parti concordano che l'importo complessivo di ciascun anno del periodo di riferimento, distinto per sede di Pronto Soccorso (PS Mestre – PS Venezia – PS Mirano – PS Dolo – PS Chioggia) e di altra U.O./Servizio addetto a tale attività, venga suddiviso, senza resa orario, tra tutto il personale del ruolo sanitario presente in ogni sede di P.S. e di altra U.O./Servizio addetto a tale attività, alla data del 31/12 di ciascun anno, laddove le certificazioni siano state effettuate con la collaborazione di tale personale.


Si precisa che gli importi relativi agli anni 2018 (dal 1 aprile), 2019, 2020 e 2021, per ciascuna U.O./Servizio interessato, sono determinati nel seguente modo:

- sulla base dei dati forniti dai Responsabili di U.O. in merito al numero di certificazioni INAIL emesse in ciascun anno, viene calcolato il numero delle ore corrispondenti all'attività svolta in ogni U.O./Servizio interessato, così come da Regolamento (5 minuti per ciascuna certificazione);
- il numero di ore di cui al punto precedente viene moltiplicato per € 34,00 (quota oraria base ex cat. D);
- l'importo ottenuto viene suddiviso attraverso le modalità qui concordate (punto 2).

Venezia- Mestre, li 5 dicembre 2022


Letto, confermato, sottoscritto

Per l'Azienda



Per le O.SS.


FP CGIL



CISL FP




UIL FPL



FIALS


NURSIND



NURSING UP



RSU



Regolamento attività di supporto e di collaborazione all'attività a pagamento dei dirigenti sanitari

Indice

DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 – CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO E DI COLLABORAZIONE	2
ART. 2 – COMPENSI	2
TITOLO I – ATTIVITÀ DI SUPPORTO	3
ART. 3 – INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI SUPPORTO	3
ART. 4 – INTEGRAZIONE VALORE ECONOMICO PER ALCUNE PRESTAZIONI	3
TITOLO II – ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE	4
ART. 5 – DEFINIZIONE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE	4
ART. 6 – INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE	4
ART. 7 – DESTINATARI DELL'ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE	5
TITOLO III - INAIL	6
ART. 8 – CERTIFICAZIONE INAIL	6
TITOLO IV – NORME FINALI	7
ART. 9 – VALIDITÀ E DECORRENZA	7

d

IP
Bur
PM
SB
[Signature]

Disposizioni generali

Art. 1 – Condizioni per l'accesso all'attività di supporto e di collaborazione

1. Sono ammessi a svolgere l'attività di supporto e di collaborazione all'attività a pagamento dei dirigenti sanitari i dipendenti dell'Azienda ULSS 3 Serenissima in possesso dei seguenti requisiti:
 - aver superato il periodo di prova,
 - essere esenti di norma, per le specifiche attività di supporto e di collaborazione richieste, da limitazioni, anche parziali, o prescrizioni riguardo alle mansioni certificate dal medico competente,
 - non beneficiare, nel giorno in cui è richiesta la prestazione, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione dell'orario di servizio ad eccezione di assenze dovute ad aggiornamento e/o formazione professionale.
2. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiuntive così come le attività di supporto all'intramoenia (art. 62, co.8, CCNL 21.5.2018 Comparto Sanità).
3. Per l'attività riguardante la collaborazione viene fissato il limite massimo individuale annuo di ore 100.
4. L'attività deve essere prestata fuori dall'orario di servizio, distinta dall'attività istituzionale e registrata con apposita timbratura e comunque nel rispetto della normativa in tema di orario di lavoro. Nel caso in cui, per ragioni tecnico – organizzative individuate annualmente l'attività di supporto debba essere prestata durante l'orario di servizio, il personale interessato dovrà recuperare il tempo impiegato sulla base delle tempistiche preventivamente determinate per ciascuna prestazione.

Art. 2 – Compensi

1. Il valore economico orario, sia per l'attività di supporto che per l'attività di collaborazione, è così definito:
 - Cat. B € 26,00
 - Cat. B – liv. Bs € 27,00
 - Cat. C € 30,00
 - Cat. D € 34,00
 - Cat. D – liv. Ds € 36,00

Gli stessi potranno essere rivisti previo accordo con le Rappresentanze Sindacali dell'area Comparto.

2. Le misure dei compensi dovranno essere garantite anche per le prestazioni libero professionali rese su richieste di terzi all'Azienda.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

S.B.

Bar

PA

2

Titolo I – Attività di supporto

Art. 3 – Individuazione personale di supporto

1. E' attività di supporto l'attività infermieristica, tecnica e di riabilitazione, direttamente connessa alla prestazione libero-professionale, con funzioni attive di supporto al professionista o all'equipe (Art.29 del regolamento di libera professione, approvato con delibera n.2165 del 20/11/2018).
2. Il personale di supporto viene individuato attraverso apposito avviso con la indicazione dei requisiti professionali richiesti in relazione alla specifica attività da svolgere. Nei casi di urgenza l'Azienda potrà procedere all'individuazione sulla base di una dichiarazione di disponibilità che il dipendente interessato provvederà a sottoscrivere.
3. L'appartenenza del personale alla Unità Operativa presso la quale la prestazione libero-professionale viene svolta costituisce titolo di preferenza. Il Direttore della U.O. interessata dovrà garantire, per quanto possibile, la rotazione del personale coinvolto accertandosi inoltre che lo stesso assicuri l'attività richiesta anche durante l'orario istituzionale
4. Il cambio di modalità nel riconoscimento del compenso al personale di supporto non deve comportare modifiche alla durata media delle prestazioni effettuate.

Art. 4 – Integrazione valore economico per alcune prestazioni

1. Il valore orario di cui all'art 2 comma 1 riconosciuto al personale è il medesimo sia per il supporto alla libera professione, che per l'acquisto di prestazioni nonché per la partecipazione al fondo di collaborazione.
2. Il diverso contributo da parte del personale di supporto all'espletamento di alcune particolari specifiche prestazioni in Libera Professione, per le quali è peraltro d'obbligo la presenza del personale del comparto, quali nello specifico:
 - gli interventi chirurgici,
 - alcune particolari attività specialistiche complesse,impone una diversa valorizzazione della remunerazione prevista in tariffa ad integrazione dei compensi di cui all'art. 2, comma 1.

Trattasi dell'attività di supporto alla libera professione:

- I. in regime ambulatoriale per le prestazioni specialistiche complesse, per le quali si provvederà a mantenere aggiornato un elenco delle prestazioni considerate tali elaborato dai Direttori Medici di Presidio, previa intesa con i direttori di UOC interessati;
 - II. in regime di ricovero, di day hospital e di day surgery (normate dal Tit. V del regolamento di libera professione), per le prestazioni di sala operatoria.
3. I valori economici orari richiamati all'art 2 comma 1 sono da considerarsi valori minimi per le prestazioni suindicate al punto I) e potranno essere aumentati fino ad un massimo del 60% in base alle







caratteristiche tecnico- sanitarie delle prestazioni e all'impegno corrispondente, secondo le indicazioni del dirigente o del responsabile dell'équipe che si avvalgono del supporto, previo provvedimento di autorizzazione.

4. Anche per quanto concerne gli interventi chirurgici in libera professione in costanza di ricovero, punto II), i sopra citati valori economici orari sono da considerarsi valori minimi; l'importo potrà essere aumentato in base alle caratteristiche tecnico-sanitarie degli stessi, secondo le indicazioni del dirigente responsabile dell'équipe previo provvedimento di autorizzazione.

Titolo II – Attività di collaborazione

Art 5. Definizione Attività di Collaborazione

1. Trattasi dell'attività normata dall'art. 30, co.2, del regolamento aziendale per l'esercizio della libera professione intramuraria, nel quale si evidenzia che la collaborazione si esplica nei compiti di organizzazione e di gestione amministrativa e tecnico sanitari ed in quelli di vigilanza e di controllo nella accoglienza degli utenti nonché in tutti gli altri compiti connessi alla esecuzione delle prestazioni libero-professionali diversi da quelli propri del personale di supporto.
2. Riguarda il personale del comparto che provvede all'assolvimento di prestazioni complementari a quelle sanitarie necessarie ad assicurare l'esercizio della libera professione, prestando orari aggiuntivi a quelli contrattuali. Ai sensi della vigente normativa tale personale ha diritto a quote derivanti dai proventi libero professionali, ripartiti in proporzione all'impegno profuso. È da considerare personale che collabora quello che garantisce funzioni direttamente connesse alla attività libero professionale (reportistica, refertazione, ecc..) non ricomprese nella costruzione della tariffa all'utenza e quello che provvede ad attività di tipo organizzativo-amministrativo-informativo-logistico, a diverso titolo complementari alla medesima attività ed alla gestione dell'istituto normativo. L'individuazione del personale collaborante (profili professionali ed ambiti di lavoro) deve essere correlata all'effettivo espletamento di attività di collaborazione all'ALPI, attraverso un impegno apprezzabile e sistematico, assolto in modo diretto e personale. La costituzione dei fondi incentivanti per il personale collaborante dell'area comparto ha come finalità il riconoscimento economico di tale attività; trattasi di un fondo specifico su base percentuale rispetto alle tariffe praticate all'utenza, calcolato nell'ambito della quota azienda.

Art. 6 – Individuazione delle risorse

1. Il personale di collaborazione viene compensato utilizzando l'apposito fondo alimentato da:
 - a) una quota pari al 50% delle risorse complessive destinate all'Azienda per la remunerazione dei costi generali di organizzazione relativi a prestazioni libero professionali intramurarie eseguite, individualmente o in équipe, su scelta diretta o richiesta da parte dell'utente;
 - b) una quota pari al 50% delle risorse complessive destinate all'Azienda per la remunerazione dei costi generali di organizzazione relativi a prestazioni libero professionali intramurarie eseguite, individualmente o in équipe, in base ad apposita convenzione con altre aziende o enti del SSN, strutture sanitarie, istituzioni pubbliche non sanitarie, istituzioni sociosanitarie senza scopo di lucro e soggetti privati;

- c) una quota pari all'1% delle risorse complessive destinate all'Azienda per la remunerazione dei costi generali di organizzazione relativi a prestazioni rese a pagamento a terzi.
2. L'Ufficio Libera Professione annualmente, e comunque entro il mese di marzo, quantifica le risorse complessive destinate all'attività di collaborazione, al netto degli oneri riflessi, sulla base delle quali individuare quelle da destinare al personale del comparto.
 3. Le risorse così individuate, al netto degli oneri riflessi e della quota riferibile alle prestazioni INAIL (si veda a tal riguardo il successivo art. 8), vengono assegnate secondo le modalità richiamate al successivo art. 7.

Art. 7 – Destinatari dell'attività di collaborazione

1. Il personale del Comparto che, nell'ambito della propria attività, svolge compiti connessi con l'esercizio della libera professione intramuraria, è tenuto a dare la propria collaborazione per il buon andamento della relativa attività (art.30 regolamento l.p.i. delibera n.2165 del 20.11.2018)
2. Ai fini della attribuzione dei compensi, per le attività riferibili alle prestazioni in libera professione si considera personale di collaborazione quello che, senza partecipare alla esecuzione della prestazione medica, di fatto è impegnato per assicurare lo svolgimento delle attività del personale dirigente.
3. Le UU.OO. interessate e le condizioni per l'accesso ai compensi di collaborazione della libera professione sono le seguenti:
 - a) le strutture stabilmente impegnate per compiti di organizzazione;
 - b) i PP.SS. per l'attività riguardante le certificazioni INAIL come precisato al successivo art. 8;

Restano esclusi dall'accesso ai compensi di collaborazione:

- i dipendenti che nell'anno abbiano percepito compensi incentivanti ad altro titolo, erogati con carattere di continuità, quali a titolo di esempio gli incentivi funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs 50/2016, sperimentazione farmaci. Qualora l'importo derivante dall'applicazione di tali compensi sia inferiore a quello del compenso derivante dall'attività di collaborazione, ai dipendenti interessati spetta la differenza tra i due importi se presente l'orario aggiuntivo corrispondente.
 - i dipendenti che siano stati assegnati ai compiti di collaborazione per un tempo inferiore a sei mesi.
4. Il fondo di collaborazione è destinato alle UU.OO. di cui al punto 3 lett. a) del presente articolo in funzione di quanto previsto dal regolamento per l'esercizio della libera professione intramuraria sopra citato, che trova espressione in un sistema di pesatura delle strutture interessate; il regolamento in parola, infatti, definisce ruoli e compiti delle strutture deputate alla gestione ed al controllo dell'attività in libera professione fornendo le indicazioni necessarie per la pesatura di ciascuna di esse. Per le strutture sanitarie nell'ambito delle quali viene svolta attività di collaborazione nell'ambito dell'attività



in libera professione dei medici in esse incardinati e per le quali nulla dice il regolamento, il peso attribuito è il medesimo.

Il peso assegnato, attraverso l'applicazione della variabile correttiva rappresentata dal numero di persone individuate quali beneficiarie del fondo, distinte per ciascuna U.O., determinerà la quota di spettanza del suddetto fondo.

Il sistema di pesatura sarà articolato in 5 fasce (10, 8, 6, 4, 2) a ciascuna delle quali corrisponde il diverso grado di coinvolgimento e responsabilità delle UU.OO. coinvolte nella gestione dell'attività libero professionale, così come ricavabile dal sopra citato Regolamento.

5. Sarà cura di ciascun Direttore di UOC destinare le ore a disposizione tra il personale di comparto afferente alla sua U.O. affinché le stesse vengano destinate nel corso dell'anno per contribuire ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività libero professionale dei Dirigenti Sanitari.
6. L'importo massimo annuo spettante a ciascun dipendente è pari ad € 3.600. Nell'ambito di ciascuna UU.OO., tra l'importo massimo riconosciuto e quello minimo non potrà esserci un rapporto superiore a 5.
7. L'eventuale quota del fondo non distribuita andrà ad integrare il fondo dell'anno successivo.
8. L'attività complessiva deve essere prestata fuori dall'orario di lavoro, distinta dall'attività istituzionale e registrata con apposita timbratura (codice), con una prestazione minima di un'ora per volta e con l'aggiunta di multipli di mezz'ora ciascuno.

Titolo III - INAIL

Art. 8 – Certificazione Inail

1. Per l'attività di supporto e collaborazione relativa alla certificazione in materia di infortuni sul lavoro per conto dell'INAIL l'impegno per ciascuna certificazione è stabilito in cinque minuti; essendo l'attività stessa per sua natura non separabile dalle altre attività istituzionalmente rese dai servizi interessati, l'orario viene quantificato a posteriori sulla base del numero di certificazioni effettuate.
2. In funzione del numero di certificazioni effettuate, per ciascuna U.O. interessata, con periodicità annuale vengono quantificate le ore dedicate a tale attività ed il relativo valore da finanziare con il fondo di collaborazione. L'importo complessivo da finanziare viene suddiviso, senza resa oraria, tra tutto il personale del ruolo sanitario presente in ogni sede di Pronto Soccorso e di altra U.O. addetta a tale attività alla data del 31 dicembre di ciascun anno, laddove le certificazioni siano state effettuate con la collaborazione di tale personale.



Titolo IV – NORME FINALI

Art. 9 – Validità e decorrenza

1. Il presente regolamento viene applicato a decorrere dal 1 aprile 2018; il fondo di ciascun anno, una volta confermato definitivamente il suo ammontare, verrà ripartito sulla base dei criteri e delle modalità qui esposte, fatto salvo quanto già stabilito per quanto riguarda il personale individuato per l'attività di supporto.
2. Eventuali regolamenti in materia precedenti e disciplinanti il presente istituto cessano di produrre i propri effetti.

fu

Amel

d

sp

5

5/3

d.